



Dott. Biagio CIAMPINI
NOTAIO

Repertorio n° 256706

Raccolta n° 68916

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese di settembre

(11 settembre 2019)

alle ore diciannove

In Sant'Egidio alla Vibrata, nel mio studio.

Avanti a me Dottor BIAGIO CIAMPINI, Notaio in Sant'Egidio alla Vibrata, con studio in Traversa di Corso Adriatico n.c. 84, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Teramo e Pescara.

E' presente:

- PERONI GABRIELE, nato a Preston - Melbourne (Australia) il 29 novembre 1964, domiciliato per la carica ove sotto, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione di Pubblica Assistenza denominata "Volontari di pronto Intervento P.A. Croce Bianca Val Vibrata Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" in breve denominabile come "P.A. CROCE BIANCA VAL VIBRATA O.N.L.U.S.", con sede in Sant'Egidio alla Vibrata (TE), via Giacomo Puccini n.c. 42, c.f. 91009210674, costituita con atto ai miei rogiti in data 16 dicembre 1993, rep. n° 105554/11927, registrato a Teramo il 28 dicembre 1993 al n° 2867, dotata di personalità giuridica di diritto privato ad essa concessa con decreto n° 073 dal Presidente della Regione Abruzzo in data 26 settembre 2018, iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93 e successive modifiche, a seguito della Determinazione n° DPF014/25 del 14 marzo 2017 della competente Autorità della Giunta della Regione Abruzzo.

Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, il quale mi richiede di assistere, elevandone verbale alla riunione dell'assemblea straordinaria della predetta associazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) MODIFICA DENOMINAZIONE

2) ABROGAZIONE VIGENTE STATUTO E ADOZIONE NUOVO STATUTO

2) VARIE ED EVENTUALI.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il signor Peroni Gabriele, generalizzato come in comparsa, il quale constata e dà atto:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata per questo giorno, luogo ed ora, come previsto da legge e da statuto, giusta affissione dell'avviso presso la sede legale in data 12 agosto 2019;

- che sono presenti, in proprio e per deleghe depositate agli atti societari, n° sessanta (60) associati ordinari su n° 67 (sessantasette) come si evince dall'elenco che si alle-

Registrato a Giulianova
in data 13/09/2019
n° 5436
serie 1T
Euro 0,00

ga al presente atto sotto la lettera "A" debitamente vidimato ai sensi di legge;

- che è presente l'Organo Amministrativo nella persona di esso stesso comparente, Presidente e dei signori: Danesi Gianni, nato a Mennedort (Svizzera) il 5 ottobre 1964, Vice Presidente del Consiglio Direttivo, Faini Stefano, nato ad Ascoli Piceno il 20 giugno 1976, Tesoriere, La Rosa Francesco, nato a Messina il 12 febbraio 1961, Segretario, Fioravanti Gino, nato a Sant'Egidio alla Vibrata (TE) il 13 giugno 1955, Consigliere, Gualà Sara, nata a Sant'Omero (TE) il 17 luglio 1996, Consigliere mentre è assente il signor Ricci Rosalino, nato a Teramo il 6 maggio 1983, Consigliere;

- che sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti i signori: Bruni Simona, nata a Nereto (TE) il 21 ottobre 1973, Presidente, Di Giambattista Camillo, nato a Civitella del Tronto (TE) il 31 ottobre 1953, Revisore e Costantini Paola, nata a Sant'Omero (TE) il 13 gennaio 1994, Revisore;

- che, pertanto, la presente assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sul sopraindicato ordine del giorno e commette a me Notaio le funzioni da Segretario.

Prende la parola il Presidente il quale fa presente all'assemblea che sarebbe opportuno modificare la denominazione dell'associazione da "Volontari di pronto Intervento P.A. Croce Bianca Val Vibrata Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" in breve denominabile come "P.A. CROCE BIANCA VAL VIBRATA O.N.L.U.S." a "Pubblica Assistenza CROCE BIANCA VAL VIBRATA ODV".

Il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole alla proposta del Presidente.

L'assemblea, udita l'esposizione del Presidente e il parere favorevole del Collegio dei Revisori, dopo breve discussione, mediante alzata di mano,

- con il voto favorevole degli associati: tutti;
- con l'astensione degli associati: nessuno;
- con il voto contrario degli associati: nessuno;

d e l i b e r a

- di modificare la denominazione dell'associazione da "Volontari di pronto Intervento P.A. Croce Bianca Val Vibrata Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" in breve denominabile come "P.A. CROCE BIANCA VAL VIBRATA O.N.L.U.S." a "Pubblica Assistenza CROCE BIANCA VAL VIBRATA ODV".

Riprende la parola il Presidente il quale, passando a trattare il secondo punto all'ordine del giorno, fa presente all'assemblea che in vista della trasmigrazione della società dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato al Registro Unico nazionale degli enti del Terzo settore di prossima istituzione, di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni, sarebbe opportuno abrogare il vigente Statuto Sociale ed adottare in sua sostituzione lo Statuto, messo a disposizione presso la sede del-

l'Associazione, conforme alla normativa degli Enti del Terzo Settore e in particolare delle Organizzazioni del Volontariato.

Il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole alla proposta del Presidente.

L'assemblea, udita l'esposizione del Presidente e il parere favorevole del Collegio dei Revisori, dopo breve discussione, mediante alzata di mano,

- con il voto favorevole degli associati: tutti;
- con l'astensione degli associati: nessuno;
- con il voto contrario degli associati: nessuno;

d e l i b e r a

- di abrogare il vigente Statuto Sociale ed adottare in sua sostituzione lo Statuto, messo a disposizione presso la sede dell'Associazione, conforme alla normativa degli Enti del Terzo Settore e in particolare delle Organizzazioni del Volontariato.

Di conseguenza l'articolo 1 dello Statuto risulta ora essere del seguente tenore:

"Art. 1 - Denominazione, sede e emblema

È costituita l'Associazione denominata **"Pubblica Assistenza CROCE BIANCA VAL VIBRATA ODV"**, con sede in Sant'Egidio alla Vibrata (TE), Via G- Puccini n. 42, in questo Statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

Lo Statuto nella sua nuova formulazione viene allegato al presente atto sotto la lettera **"B"**, debitamente vidimato ai sensi di legge.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore diciannove e minuti otto.

Il Presidente mi dispensa dalla lettura dell'allegato **"A"** - Elenco degli associati partecipanti all'assemblea, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Ai sensi e per le finalità di cui ai Decreti Legislativi 21 novembre 2007 n. 231 e 20 febbraio 2004 n. 56 (normativa antitiriciclaggio e antiterrorismo) e dei relativi regolamenti di attuazione, nonché del Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR") e successive norme nazionali di adeguamento (congiuntamente al GDPR di seguito "Normativa Applicabile"), il Presidente dichiara di essere imprenditore.

Inoltre, ai sensi e per gli effetti della "Normativa Applicabile", il Presidente dichiara di essere stato edotto da me notaio, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, delle finalità del trattamento dei dati in mio possesso, delle modalità del loro trattamento, della loro comunicazione e diffusione, dei diritti dell'interessato.

All'uopo il Presidente espressamente autorizza me notaio all'utilizzo dei suoi dati, anche particolari (ex art. 9 del GDPR), necessari per il corretto svolgimento del mio ministero.

Si richiede l'esenzione dalle imposte di bollo e di registro di cui all'art. 82 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'associazione, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 78 della legge 89/1913.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia e su mie istruzioni e parte a mano da me Notaio e da me letto unitamente all'allegato "B" - Statuto, al comparente che, a mia domanda lo dichiara interamente conforme alla sua volontà e lo sottoscrive essendo le ore venti e minuti dieci.

Occupi tre fogli per otto intere facciate e quanto fin qui della nona facciata.

Firmato in originale:

= PERONI GABRIELE =

= = CIAMPINI BIAGIO Notaio = =

Dott. BIAGIO CIAMPINI

N O T A I O

Trav.Corso Adraitico,84 - Tel. 0861 840057 - Fax 0861 842292
64016 S. EGIDIO ALLA VIBRATA (TE)



NOTAIO
BIAGIO CIAMPINI

"ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PRONTO INTERVENTO P.A. CROCE BIAN-
CA VAL VIBRATA O.D.V."

SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA (TE)

STATUTO

Titolo I - Profili generali

Art. 1 - Denominazione, sede e emblema

È costituita l'Associazione denominata "**Pubblica Assistenza CROCE BIANCA VAL VIBRATA ODV**", con sede in Sant'Egidio alla Vibrata (TE), Via G- Puccini n. 42, in questo Statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

Art. 2 - Principi associativi fondamentali

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore. L'associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 - Scopi associativi

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

- a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di at-

Atto n° 68916

	tività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;	
	f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali; g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto. Art. 4 - Attività Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale: a) servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza; b) servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza; c) gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali; d) iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; e) attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale; f) attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali; g) iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; h) organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà; i) promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.	

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge, così come definite nell'art. 6 del CTS (D.Lgs. 117/2017).

Art. 5 - Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario, così come riportato nell'art. 17 del CTS. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II - Soci

Art. 6 - Requisiti

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda all'Organo di Amministrazione (altrimenti detto Consiglio Direttivo), o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

L'Organo di Amministrazione (altrimenti detto Consiglio Direttivo), o il consigliere a ciò delegato, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette

soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Sono previste due categorie di soci:

- a. soci ordinari/volontari, coloro che aderiscono all'Associazione e che sottoscrivono la quota associativa. Essi si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in Assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere, di essere eletti e di essere delegati. I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale. Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.
- b. soci benemeriti: si definiscono tali coloro che effettuano versamenti, donazioni o lasciti all'Associazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo. Essi non hanno l'obbligo di versare la quota sociale, possono partecipare alla vita associativa ma non hanno diritto di voto in Assemblea, di eleggere e di essere eletti.

Art. 7 - Diritti

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi;
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa;
- f) hanno diritto di esaminare i libri sociali.

Art. 8 - Doveri

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'im-

magine dell'Associazione;

- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 - Incompatibilità

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per morosità;
 - b) per decadenza;
 - c) per esclusione;
 - d) per recesso.
- a) Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dall'Organo di Amministrazione, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.
- b) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.
- c) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.
- d) Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione, a mezzo raccomandata o Pec di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'Associazione riceve la relativa comunicazione.

Titolo III - Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 11 - Scritture contabili e bilancio

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini

della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello Statuto, così come specificato all'art. 13 del CTS (D.Lgs. 117/2017).

Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori a Euro 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui **all'art. 4 lettera u) dello statuto** con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'Associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale quale rete associativa cui l'Associazione aderisce.

Art. 12 - Esercizio finanziario ed entrate

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno di dicembre di ogni anno.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - a. dalle quote degli aderenti;
 - b. da contributi di privati;
 - c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
 - d. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
 - e. da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
 - f. da rendite patrimoniali e finanziarie;
 - g. da attività di raccolta fondi;
 - h. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
 - i. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'Associazione;
 - j. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere
- k. assistenziale dell'Associazione;
- l. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
- m. da proventi derivanti da attività diverse di cui

all'art. 4, comma 3;

n. beni mobili o immobili pervenuti all'ODV a qualsiasi titolo.

Art. 13 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

L'Associazione deve impegnare il patrimonio, gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 4 del presente Statuto.

Art. 14 - Bilancio sociale

L'Associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV - Organi associativi

Art. 15 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. l'Organo di Amministrazione (altrimenti detto Consiglio Direttivo);
- c. il Presidente;
- d. il Collegio dei Revisori dei conti, che opera anche quale organo di controllo interno nel caso in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa del terzo settore;
- e. il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite al Collegio dei revisori dei conti formato ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f. il Collegio dei Probiviri;
- g. la Commissione Disciplina.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei reviso-

ri dei conti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397

del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 - Assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 - Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.

Art. 18 - Tempi e scopi della convocazione

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasioni di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta dell'Organo di Amministrazione o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 19 - Quorum costitutivi

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione non può a-

ver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20 - Adempimenti

In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 21 - Validità delle deliberazioni

L'Assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese.

Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

Art. 22 - Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Se l'atto costitutivo o statuto non prevedono diversamente ciascun associato può farsi rappresentare da un altro socio. Lo stesso socio può essere portatore fino a un massimo di tre deleghe (nelle associazioni con un numero di associati inferiori a cinquecento) o di cinque deleghe (in quelle con un numero di soci non inferiori a cinquecento).

Anpas Abruzzo consiglia di limitare questo strumento, evitando le deleghe, dando così la possibilità di votare solo ai presenti, o laddove si ritenga di volere utilizzare lo strumento delle deleghe, di essere il più possibili conservativi: un socio può essere portatore fino a un massimo di una delega.

Art. 23 - Competenze

1. L'Assemblea ordinaria:

- a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b. approva le note e relazioni al bilancio dell'Organo di Amministrazione;

	c. determina l'importo annuale delle quote associative;	
	d. definisce le linee programmatiche della Associazione; e. approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche; f. approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche; g. determina preventivamente il numero dei componenti dell'Organo di Amministrazione scegliendoli fra i soci dell'Associazione; h. nomina e revoca i componenti degli organi sociali; i. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge; j. delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative; k. delibera sulla esclusione degli associati e sulle istanze di ammissione all'Associazione rigettate dall'Organo di Amministrazione; l. delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione; m. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. 2. <u>L'assemblea straordinaria delibera:</u> a. sulle modifiche dello statuto sociale; b. sulla variazione della sede legale; c. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; d. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'art. 38; e. delibera sullo svolgimento dei tipi di attività diverse di cui all'art. 4 dello Statuto. Art. 24 - Organo di Amministrazione (altrimenti detto Consiglio Direttivo) 1. L'Organo di Amministrazione è composto, in numero dispari da un minimo di 5 ad un massimo di 11 componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il presidente. Tutti i componenti dell'Organo di Amministrazione devono essere soci dell'Associazione. 2. L'Organo di Amministrazione dura in carica <u>quattro</u> anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico Anpas e dall'art. 2382 del Codice Civile. 3. L'Organo di Amministrazione nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere; può nominare inoltre un direttore sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra	

soggetti diversi, anche non soci; può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.

4. Le funzioni del segretario, del tesoriere e del direttore sanitario sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.
5. L'Organo di Amministrazione si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
6. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.
7. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.
8. Delle riunioni dell'Organo di Amministrazione viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art. 25 - Quorum costitutivi e voto

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

L'Organo di Amministrazione approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del componente più anziano di età.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni del consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola.

Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, l'Organo di Amministrazione delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante.

Art. 26 - Competenze

L'Organo di Amministrazione (altrimenti detto) Consiglio Direttivo:

- a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21;

b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;

- c. delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- d. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di Anpas;
- e. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto;
- f. adotta i provvedimenti sulla perdita di qualità di socio;
- g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- h. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- i. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

Art. 27 - Direzione esecutiva

L'Organo di Amministrazione, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente del consiglio stesso, segretario, tesoriere, del direttore sanitario, quando nominato, e dal direttore dei servizi, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.

Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dall'Organo di Amministrazione con apposita deliberazione.

Il numero dei componenti la direzione esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti l'Organo di Amministrazione.

Art. 28 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora l'Organo di Amministrazione, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.

L'Organo di Amministrazione decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti originariamente eletti.

La decadenza dell'Organo di Amministrazione comporta anche quella del presidente, del collegio dei revisori dei conti, dell'organo di controllo, ove istituito, e del collegio dei probiviri.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 29 - Presidente

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione,

può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

Il presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione.

Il presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.

Art. 30 - Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, resta in carica quattro anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea il collegio dei revisori dei conti elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 31 - Competenze

Il Collegio dei revisori dei conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di Cassa dell'Associazione.

Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dall'Organo di Amministrazione, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.

Il Collegio dei revisori dei conti opera anche quale Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni, qualora la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria. In quest'ultimo caso, il Collegio dei revisori deve essere composto secondo le norme di legge vigenti.

Art. 32 - Revisore legale dei conti

L'Assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita al Collegio dei revisori dei conti composto secondo le norme di legge vigenti.

Art. 33 - Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci, dura in carica quattro anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Art. 34 - Competenze

Il Collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dall'Organo di Ammi-

nistrazione ai sensi del precedente art. 10.

Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'Associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

Art. 35 - Commissione Disciplina

La Commissione Disciplina è composta da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci, dura in carica quattro anni. I suoi componenti devono essere soci volontari dell'Associazione e sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Art. 36 - Competenze

La Commissione Disciplina interviene con un giudizio definitivo in provvedimenti disciplinari, su segnalazione del Consiglio Direttivo, riguardanti metodi e comportamenti dei volontari dell'Associazione nell'espletamento dei servizi e delle attività in cui gli stessi sono impegnati. Alla riunione della Commissione, partecipano di diritto due membri del Consiglio Direttivo, e gli stessi hanno diritto di giudizio.

Art. 37 - Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere:

- a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- b) il libro degli associati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al consiglio di amministrazione il quale rilascia il consenso entro 7 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato.

Titolo V - Norme finali

Art. 38 - Sezioni

Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 39 - Regolamenti

1. Il regolamento generale:

- a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni dell'Organo di Amministrazione;

b. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;

c. determina le competenze del segretario, del tesoriere, del direttore sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'associazione;

d. regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.

2. In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Art. 40 - Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previ gli adempimenti di legge, sarà devoluto all'ANPAS Nazionale che lo destinerà ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta, così come specificato all'art. 9 del CTS (D.Lgs. 117/2017).

Art. 41 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Firmato in originale:

= PERONI GABRIELE =

= = CIAMPINI BIAGIO Notaio = =